

Nota di accompagnamento al Regolamento degli Standing Group SISP

Le associazioni politologiche nazionali e internazionali prevedono sistematicamente la possibilità che i soci formalizzino la propria collaborazione istituendo gruppi ristretti che, per quanto indicati con nomi differenti, perseguono sostanzialmente il medesimo scopo generale: lo sviluppo e il consolidamento di comunità di studiosi attivi su particolari temi di indagine o sotto-settori disciplinari.

Nell'esperienza italiana, gli Standing Group (SG) hanno generalmente raggiunto un elevato livello di partecipazione, di articolazione tematica e di copertura geografica. Come in altri casi, questo processo di crescita e diffusione è avvenuto nell'alveo della o in connessione alla società scientifica di riferimento. A differenza delle altre associazioni, tuttavia, la SISP non regola esplicitamente il fenomeno.

Di conseguenza, a fronte delle dimensioni che il fenomeno sta raggiungendo e della rilevanza degli SG per la vitalità dei sotto-settori disciplinari e della SISP stessa, il Comitato Direttivo della SISP si propone di stendere un regolamento che riconosca il ruolo degli SG e chiarisca i termini della sua relazione con gli stessi così da facilitarne le attività e aumentare le ricadute positive che ne derivano per la totalità dei soci.

I principali nodi problematici che i regolamenti su questo tema generalmente affrontano sono il rapporto fra la società e gli SG; i requisiti di formazione e sussistenza degli SG; il finanziamento degli SG. Quanto al primo tema, si è seguito da vicino l'esempio delle altre associazioni ove sostanzialmente, fatte salve certe condizioni, la società scientifica di riferimento riconosce gli SG e ne monitora le attività. Quanto al secondo tema, si è cercato di individuare delle soglie che incentivino la effettiva cooperazione fra una pluralità di sedi senza penalizzare eccessivamente la possibilità che anche le sedi più piccole siano protagoniste del fenomeno: due coordinatori sostenuti da almeno 3 sedi e almeno 10 soci. I suggerimenti sul terzo tema sono stati implementati con l'adozione di un 'Regolamento per il Finanziamento delle iniziative degli Standing Groups SISP'.

In allegato si offre l'ipotesi di articolato che deriva da queste scelte. Essa segue la struttura regolativa ricorrente nelle altre società, per cui gli oggetti generalmente considerati sono:

1. Riconoscimento e obiettivi degli SG;
2. Requisiti degli SG e procedure per la loro attivazione;
3. Governo e attività degli SG;
4. Finanziamento degli SG;
5. Monitoraggio degli SG.

Regolamento degli Standing Group (SG) della SISP

1. Riconoscimento e obiettivi degli SG.

1.1. La SISP riconosce ai soci la possibilità di organizzarsi in SG: gruppi dedicati allo sviluppo e al consolidamento della ricerca in particolari temi di indagine o sotto-settori disciplinari.

1.2. Le finalità degli SG includono la facilitazione del confronto scientifico; lo scambio di informazioni sulle attività didattiche e di ricerca; la creazione e l'ampliamento di reticoli di ricerca; la disseminazione dei prodotti di ricerca.

1.3. Gli SG perseguono le proprie finalità secondo il presente regolamento e ne rispondono al Comitato direttivo della SISP.

2. Procedure di attivazione e requisiti degli SG.

2.1. Per creare uno SG, due soci di due università diverse devono avanzare una proposta scritta al Comitato direttivo della SISP. La proposta deve contenere una declaratoria degli obiettivi dello SG proposto e delle attività previste per perseguirli; e deve recare evidenza dell'originalità del nuovo SG rispetto a quelli già esistenti. La proposta deve essere corredata da almeno 10 firme di soci appartenenti ad almeno tre università diverse.

2.2. Tutti i soci della SISP possono aderire a più SG contemporaneamente, fino ad un limite di tre.

2.3. Studiosi non soci della SISP possono afferire a pieno titolo agli SG e partecipare alle loro attività ma non possono risultare proponenti di SG o essere considerati ai fini dei requisiti minimi.

3. Governo e attività degli SG.

3.1. Ogni SG ha due coordinatori che devono essere soci della SISP afferenti a due sedi diverse. I coordinatori sono eletti dai soci SISP iscritti allo SG e restano in carica due anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. Non si può essere coordinatori di più di uno SG nello stesso momento.

3.2. In fase di rinnovo dei coordinatori di SG, si raccomanda fortemente che vengano salvaguardati principi quali la parità di genere, la rotazione delle sedi e la rotazione asincrona delle cariche.

3.3. Ogni SG può avere un sito internet proprio o basato sul sito della SISP e può usare il logo della SISP per le sue iniziative previa approvazione del Comitato direttivo.

3.4 L'attività degli SG (conferenze; convegni tematici; summer school e workshop dottorali; newsletter e altro) deve includere l'organizzazione di almeno un panel in occasione del convegno annuale della SISP.

4. Finanziamento degli SG.

4.1. Le iniziative e l'organizzazione degli SG non gravano sul bilancio della SISP. Tuttavia, gli SG hanno facoltà di richiedere al Comitato direttivo il cofinanziamento delle loro iniziative. Il Comitato direttivo decide dell'eventuale cofinanziamento sulla base dei fondi disponibili e delle domande pervenute. Su questo punto si rimanda al 'Regolamento per il Finanziamento delle iniziative degli Standing Groups SISP'.

5. Monitoraggio degli SG.

5.1. In occasione della riunione prevista durante il convegno annuale, gli SG devono inviare la lista dei loro afferenti e riferire delle attività svolte con una relazione al Comitato direttivo, che ha facoltà di chiedere integrazioni o approfondimenti. Tale relazione andrà prodotta ogni due anni, sulla base di un template minimo fornito dal Direttivo SISP.

5.2. Trascorsi 10 anni dal riconoscimento formale della SISP, ogni SG deve ripresentare domanda di riconoscimento al Comitato direttivo.

5.3. Il Comitato direttivo può sciogliere uno SG nel caso per un prolungato periodo di tempo esso risulti inattivo al Convegno SISP, non sottoponga la relazione sulle attività svolte o sia sostenuto da un numero di soci inferiore a 10 e/o di sedi inferiore a 3. Prima di decretare lo scioglimento, il Comitato direttivo deve chiedere ai coordinatori tutti gli approfondimenti del caso.